

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 1342**

“Conversione in legge,  
con modificazioni,  
del decreto-legge  
22 dicembre 2008, n. 200,  
recante misure urgenti in  
materia di semplificazione  
normativa”

febbraio 2009  
n. 94



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sansò \_3435

Reggente ufficio: S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1342**

“Conversione in legge,  
con modificazioni,  
del decreto-legge  
22 dicembre 2008, n. 200,  
recante misure urgenti in  
materia di semplificazione  
normativa”

febbraio 2009

n. 94

a cura di: S. Biancolatte



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca documentazione inerente al disegno di legge **A.S. n. 1342**, che dispone la *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa*.

Il disegno di legge *de quo* è stato trasmesso dall'altro ramo in data 28 gennaio 2009.

Il *dossier* aggiorna i contenuti del fascicolo di documentazione predisposto in materia dal Servizio studi della Camera dei deputati (n. 98).



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b>	
<i>(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<i>Informatizzazione e sfoltimento normativo: un riepilogo.....</i>	18
<b>Articolo 2</b>	
<i>(Abrogazioni espresse)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 3</b>	
<i>(Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 4</b>	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	33



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, **secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura**, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. **Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al

*2. Identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

\_\_\_\_\_

comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246;

c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

\_\_\_\_\_

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti **statali** operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni **statali** già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b)*identica*;

c)*identica*.

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.**

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, è abrogato.

4. *Identico.*

**L'articolo 1, oggetto di alcune modificazioni durante l'esame della Camera,** reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare (come recita la rubrica) una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa.

La disposizione in esame va inquadrata nell'ambito del programma di informatizzazione della legislazione vigente, che è stato previsto da una disposizione della legge finanziaria 2001 (art. 107) e ha poi originato i correlati provvedimenti volti allo sfolgimento dello *stock* legislativo (v. in calce alla presente scheda il *box* riepilogativo).

Il **comma 1** attribuisce al ministro per la semplificazione normativa competenze generali (di iniziativa, promozione e coordinamento) sulle attività in materia. Tali competenze sono esercitate "sulla base delle intese già acquisite" tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere. **Una modificazione approvata dalla Camera** precisa che dette competenze sono da ricollegare alle finalità di cui all'articolo 107 della legge finanziaria 2001 (ossia: facilitare la ricerca e la consultazione gratuita delle norme da parte dei cittadini; fornire al legislatore strumenti per l'attività di riordino normativo).

Inoltre, **in virtù di un'altra modificazione apportata dall'altro ramo,** è inserita nel testo la previsione che le amministrazioni dei due rami del Parlamento, sulla base delle intese già citate, prestano la propria collaborazione alle attività di informatizzazione in discorso.

Il ministro per la semplificazione normativa ha, in base al comma in esame, anche il compito di "assicurare la convergenza" presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) di tutti i

progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che la figura del ministro per la semplificazione normativa è stata istituita per la prima volta nel IV Governo Berlusconi, costituitosi all'inizio della corrente legislatura.

Delle sue funzioni tratta l'art. 1, co. 15, del D.L. 85/2008<sup>1</sup>, ai sensi del quale, su delega del Presidente del Consiglio, il ministro assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa<sup>2</sup>. In particolare, la disposizione richiama le attribuzioni previste:

dall'art. 1, co. 22-*bis*, del D.L. 181/2006<sup>3</sup>, con riferimento all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

dai commi 12, 14 e 15 dell'art. 14 della L. 246/2005<sup>4</sup>, con riferimento al meccanismo "taglia-leggi", volto all'abrogazione generalizzata delle leggi, non individuate come indispensabili, anteriori al 1970 (del quale s'è detto nella precedente scheda *Il programma di informatizzazione della legislazione vigente*).

L'art. 1, co. 22-*bis*, del D.L. 181/2006 ha previsto la costituzione con D.P.C.M., presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione. L'Unità eredita le competenze della Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica dall'art. 3, co. 6-*duodecies*-6-*quaterdecies*, del D.L. 35/2005<sup>5</sup>. Essa opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione previsto dal D.L. 4/2006<sup>6</sup>. L'Unità è dotata di una segreteria tecnica, definita quale struttura di missione della Presidenza del Consiglio<sup>7</sup>. Dell'Unità fa parte il capo del DAGL; gli altri componenti sono scelti tra "professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo

---

<sup>1</sup> D.L. 16 maggio 2008, n. 85, *Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121).

<sup>2</sup> Nella precedente organizzazione ministeriale le funzioni in materia erano state attribuite dal Presidente del Consiglio al ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

<sup>3</sup> D.L. 18 maggio 2006, n. 181, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

<sup>4</sup> L. 28 novembre 2005, n. 246, *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*.

<sup>5</sup> D.L. 14 marzo 2005, n. 35, *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>6</sup> Al Comitato interministeriale sono attribuite "l'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione", anche ai sensi della L. 246/2005 (legge di semplificazione 2005). Il Comitato, predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in materia; il piano è approvato – sentito il Consiglio di Stato – dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso alle Camere.

<sup>7</sup> In base all'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 303/1999, le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio.

professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità”.

L’Unità si è costituita con il D.P.C.M. 12 settembre 2006<sup>8</sup>, il quale ha precisato, tra l’altro, che essa è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le proprie funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ed è composta da non più di venti esperti. Al Capo del DAGL è attribuito un ruolo di coordinamento, nel quale è coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Il comma 22-*bis* prevede inoltre che con D.P.C.M. si provveda a riordinare le funzioni e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di semplificazione e qualità della regolazione, ed a riallocare le relative risorse, disponendo l’abrogazione (a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto D.P.C.M.) dell’art. 11, co. 2, della L. 137/2002<sup>9</sup> il quale tra l’altro istituiva presso il Dipartimento della funzione pubblica (in luogo del preesistente e soppresso Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) un ufficio dirigenziale di livello generale (Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

Il D.P.C.M. 13 giugno 2008, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia, all’art. 2, co. 1, lett. *b*) attribuisce al ministro per la semplificazione normativa il coordinamento, tra le altre, delle attività di attuazione del menzionato art. 14, co. 12 ss., della L. 246/2005, e delle connesse competenze di cui al già ricordato art. 107 della L. 388/2000 (su cui v. più oltre il *box* riepilogativo), ed all’art. 2, co. 584, della L. 244/2007. Ai sensi del successivo art. 3, co. 2, per lo svolgimento delle sue funzioni il ministro si avvale di un’apposita struttura di missione e dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, che presiede.

**La Camera ha apportato una modificazione** al comma in esame, volta a precisare che, per ciò che attiene alla normativa regionale, nell’attività *de qua* il Ministro coopera con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

La Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome era coinvolta dall’abrogato articolo 2, comma 584, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’ambito dell’attuazione delle attività di cui al ricordato articolo 107.

La Conferenza - che riunisce i Presidenti degli organi legislativi regionali - è stata originariamente prevista dagli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia attività di rilievo nell’ambito dell’Unione Europea.

Nel disegno di legge c.d. "sul federalismo fiscale", approvato dal Senato ed attualmente all’esame della Camera (AC 2105), la Conferenza designa un rappresentante tecnico che partecipa alla riunione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

---

<sup>8</sup> Si veda anche il successivo D.P.C.M. 5 dicembre 2006.

<sup>9</sup> L. 6 luglio 2002, n. 137, *Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*.

Il **comma 2**, ai fini di “convergenza” esplicitati al comma 1 e per il più efficiente utilizzo delle risorse, autorizza il ministro per la semplificazione normativa ad emanare decreti con i quali:

- razionalizzare le attività degli organismi e degli enti **statali** operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni **statali** già impegnato nel programma di informatizzazione e classificazione della normativa vigente (la limitazione della portata dei decreti ai soli enti e amministrazioni statali è **stata introdotta dalla Camera**);
- coordinare le relative iniziative con le attività in corso per l’attuazione dell’art. 14 della legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005<sup>10</sup>): si tratta delle disposizioni di delega c.d. “taglia-leggi”, sopra illustrate;
- definire – di concerto con il ministro della giustizia – i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione a stampa della *Gazzetta ufficiale*: è richiamato in proposito l’art. 27, co. 2, del recente D.L. 112/2008<sup>11</sup>, ove si prevede, a partire dal 1° gennaio 2009, la diffusione della *Gazzetta ufficiale* in forma esclusivamente telematica alle amministrazioni o enti pubblici (compresi gli enti locali) titolari di abbonamento.

I decreti sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (il termine massimo può dunque giungere sino al duecentoquarantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto).

*Quest’ultimo termine, in ragione della sua ampiezza, potrebbe essere valutato alla luce del requisito dell’immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all’art. 15, co. 3, della L. 400/1988<sup>12</sup>.*

*Il comma in esame non precisa se i previsti decreti del ministro per la semplificazione normativa abbiano natura regolamentare, benché questa possa forse desumersi in ragione dell’oggetto.*

Ai sensi del **comma 3**, al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti si provvede attingendo alle risorse già stanziato ai sensi del già ricordato art. 107 della legge finanziaria per il 2001<sup>13</sup>, che aveva istituito un fondo finalizzato, per l’appunto, all’istituzione di una banca dati della normativa vigente accessibile gratuitamente a tutti i cittadini.

---

<sup>10</sup> L. 28 novembre 2005, n. 246, *Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005*.

<sup>11</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>12</sup> L. 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

<sup>13</sup> L. 23 dicembre 2000, n. 388.

**In virtù di una modificazione apportata dalla Camera**, il comma in esame vieta (“*non è consentito*”) il finanziamento pubblico di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell’ambito delle attività coordinate ai sensi del provvedimento in esame (ossia, *sembra doversi intendere*, sono vietati i finanziamenti pubblici di attività di informatizzazione normativa ‘non coordinate’ dal ministro per la semplificazione normativa).

*Poiché la formulazione normativa non pare escludere esplicitamente dal ‘divieto’ i finanziamenti a carico di bilanci regionali, la compatibilità costituzionale della disposizione rispetto all’autonomia organizzativa delle regioni potrebbe essere ritenuta da approfondire, anche alla luce dell’esistenza di banche dati normative presso i consigli regionali.*

*Da una parte, infatti, la competenza statale in tema di "coordinamento informativo... ed informatico" ex art. 117 Cost, secondo comma, lett. r) potrebbe essere ritenuta tale da non consentire - in quanto "coordinamento" - previsioni di puntuale divieto; analogamente potrebbe ritenersi, avuto riguardo all’aspetto finanziario, rispetto all’ipotizzabile lettura della norma come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost, terzo comma, art. 119), che - come noto - la giurisprudenza costituzionale non ritiene possa manifestarsi come precetto relativo a voce contabile specifica.*

*D’altra parte, potrebbe essere ritenuto che la norma in esame attribuisca al Ministro, nei confronti delle regioni, solo un compito di ‘coordinamento’ in senso stretto, il quale come noto non implica una posizione sovraordinata rispetto ai soggetti coordinati; coordinamento in vista del quale è prevista la convergenza, a fini conoscitivi e di armonizzazione, di tutti i progetti di informatizzazione legislativa presso il DAGL (convergenza rispetto alla quale il Ministro deve peraltro cooperare con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, v. sopra). Pertanto, secondo una possibile lettura ‘adeguatrice’ (e in disparte ogni considerazione sull’opportunità di una riformulazione), più che un divieto, la norma potrebbe essere ritenuta volta a introdurre uno specifico onere di interlocuzione e cooperazione istituzionale, soddisfatto il quale le regioni potrebbero dare seguito ai propri progetti di informatizzazione normativa, non essendo attribuiti al Ministro poteri stricto sensu autorizzatori.*

Il **comma 4** abroga l’art. 2, co. 584, della legge finanziaria per il 2008<sup>14</sup>, che recava disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente (sul quale v. il *box* seguente).

Un confronto fra la disciplina introdotta dai commi 1 e 2 e quella previgente, risultante dall’art. 107 della L. 388/2000 e dall’abrogato art. 2, co. 584, della L. 244/2007 evidenzia, tra le novità principali, le seguenti:

- la confermata riconduzione in capo al ministro della semplificazione normativa delle competenze in materia di informatizzazione e classificazione

---

<sup>14</sup> L. 24 dicembre 2007, n. 244.

della normativa vigente tiene luogo della nomina di un apposito “responsabile”, prevista dal co. 584;

- tale riconduzione si traduce nella “convergenza” presso il DAGL (piuttosto che nel “coordinamento”, termine usato dal co. 584), di tutte le iniziative in materia, anche di quelle concernenti la legislazione regionale, realizzate dalle amministrazioni pubbliche;
- non è più richiesto (quantomeno espressamente) il coinvolgimento delle istanze regionali nell’attuazione dei programmi (che il co. 584 prevedeva mediante la partecipazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome);
- il ministro opera “sulla base delle intese già acquisite” con i presidenti delle due Camere, non sembrando di conseguenza richiesto il perseguimento di ulteriori intese per il futuro;
- non è esplicitamente ribadito l’adeguamento agli *standard* comunitari in materia di classificazione.

*Informatizzazione e sfoltimento normativo: un riepilogo*

**L’articolo 107 della legge finanziaria 2001 e il progetto "Normattiva"**

Va ricordato, preliminarmente, che ad oggi non esiste in Italia una banca dati informatica pubblica e gratuita contenente tutte la legislazione. Tale obiettivo è perseguito dall’art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Esso ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo (con una dotazione di 5 miliardi di lire – 2,58 milioni di euro circa – per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005) destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente con un duplice obiettivo:

- facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini;
- fornire al legislatore strumenti per l’attività di riordino normativo.

La medesima disposizione ha demandato la definizione del programma, delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

Il D.P.C.M. che ha dato attuazione a tale previsione, adottato il 24 gennaio 2003<sup>15</sup>, ha individuato i contenuti del programma ed ha istituito un Comitato guida, formato dai segretari generali delle tre istituzioni (Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei deputati).

Questi sono, nel dettaglio, gli obiettivi del programma:

- compilazione del testo vigente delle leggi statali e degli altri atti normativi dello Stato;
- messa a disposizione gratuita dei relativi testi con strumenti informatici e telematici (anche mediante la realizzazione di appositi portali e siti Internet);

<sup>15</sup> D.P.C.M. 24 gennaio 2003, *Disposizioni per l’informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell’art. 107 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

- classificazione della normativa vigente con l'intento di favorire la ricerca per via informatica e telematica e predisposizione di un apparato critico atto ad individuare i profili di incompatibilità e le abrogazioni implicite;
- studio e applicazione di strumenti e procedure di ricerca della normativa vigente e di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo.

### **Lo stato del progetto e il problema del recupero dello stock progressivo**

Il progetto ha preso le mosse dalla definizione dei due *standard* nazionali per il trattamento informatico dei testi normativi (adottati con le circolari AIPA n. 35 del 2001 e n. 40 del 2002<sup>16</sup>), ai quali si sono uniformate progressivamente numerose amministrazioni centrali, autorità indipendenti e – soprattutto – quasi tutte le regioni italiane. L'esistenza di *standard* (pubblici) rappresenta inoltre una precondizione per la riuscita del "sistema" delineato dall'articolo 107 nonché per la sua futura integrazione con le basi dati di legislazione regionale.

La costituzione della vera e propria banca dati sulla normativa statale vigente si è dimostrata – negli anni – un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzato in origine.

Ciò è dovuto sostanzialmente a tre ordini di motivi:

- l'altissimo numero di atti normativi primari e subprimari emanati dal 1861 ad oggi (iper-produzione normativa) e la non omogeneità delle norme sulle fonti (sia di produzione sia di conoscenza) nel medesimo periodo;
- la frammentazione e il disordine dell'ordinamento dovuta anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione (difficoltà di identificare la normativa vigente; problema delle abrogazioni

<sup>16</sup> Circolari dell'AIPA n. 35 del 6 novembre 2001, sulla assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici, e n. 40 del 22 aprile 2002, relativa al formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML, pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 262 del 10 novembre 2001 e n. 102 del 3 maggio 2002.

<sup>17</sup> Si ricorda il ruolo svolto, in particolare, dall'ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica) del CNR e dal CIRSIFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica) dell'Università di Bologna.

<sup>18</sup> L. 28 novembre 2005, n. 246, *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*.

<sup>19</sup> Dei quali 7.000 atti anteriori al 1969.

<sup>20</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (conv. con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

<sup>21</sup> L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

<sup>22</sup> D.P.C.M. 9 dicembre 2002, *Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*. L'art. 10 prevede che le disponibilità non impegnate e i maggiori o minori accertamenti di entrata costituiscono l'avanzo di esercizio; il Segretario generale dispone con proprio decreto il trasferimento dell'avanzo di esercizio al fondo di riserva di cui all'art. 12. Ai sensi di quest'ultima disposizione, le risorse del fondo sono destinate, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.

<sup>23</sup> Il testo originario del comma stabiliva che tali fondi fossero aumentati di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, ma l'incremento è stato soppresso dall'art. 5, co. 9, lett. b), n. 15), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

implicite);

- la povertà del patrimonio di raccolte elettroniche: oltre alla mancanza di una raccolta completa degli atti normativi, si registrano, anche per i sistemi generalmente ritenuti più “affidabili”, alcune carenze e lacune.

Le attività relative al progetto (che ha assunto il nome di "Normattiva") sono state svolte da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle amministrazioni della Presidenza del Consiglio, delle due Camere e dell’AIPA (successivamente CNIPA), in collaborazione con il CED della Corte di Cassazione e in costante contatto con la comunità di esperti – informatici e giuristi – nel trattamento informatico dei testi normativi che si è venuta formando in Italia<sup>17</sup>.

In particolare, si è registrata la convergenza di tutti i soggetti istituzionali interessati alla informatizzazione della normativa vigente (inclusi i Consigli regionali) nell’adozione della marcatura con il linguaggio XML, che oltre a costituire uno *standard* adottato anche a livello internazionale, consente un’ampia ricercabilità dei testi.

Il progetto è giunto a sperimentare metodi adeguati di lavoro per il trattamento e la marcatura dei testi normativi ed ha avviato la sperimentazione sulle leggi approvate nella XIV legislatura, incontrando la maggiore difficoltà nel recupero dell’intera raccolta dei testi storici (cioè come approvati) degli atti in formato elettronico e con requisiti soddisfacenti di qualità/conformità al testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Tale raccolta – al momento – non sembra esistere né presso strutture pubbliche né presso editori privati presenti sul mercato.

La disponibilità dei testi “storici” rappresenta evidentemente una precondizione per la creazione dei testi vigenti (in parte con procedure automatiche, in parte con annotazione manuale).

### **Il progetto di informatizzazione e i provvedimenti “taglia-leggi”**

Le difficoltà insorte nella costruzione e messa a regime della banca dati hanno indotto il Governo a dare attuazione al cosiddetto procedimento c.d. “taglia-leggi” (introdotto dall’art. 14, co. 12-24, della L. 246/2005<sup>18</sup>) basandosi, anziché sulla banca dati medesima, su un lavoro di raccolta della normativa vigente effettuato dai singoli Ministeri, che ha dato vita ad una autonoma banca dati di missione.

Il dispositivo “taglia-leggi” previsto dall’art. 14, co. 12-24, della L. 246/2005 (che ha istituito nel contempo una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa), reca una duplice, concorrente delega legislativa, avente ad oggetto:

- l’individuazione delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1970) delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all’abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo;
- la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.

Quanto al procedimento disegnato dalla citata legge di semplificazione, esso si articola in tre fasi:

- l’individuazione entro il 16 dicembre 2007 delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi e delle loro incongruenze o antinomie, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;

- l'individuazione con decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dal medesimo articolo 14 (effetto al quale sono sottratte, inoltre, alcune disposizioni direttamente indicate dalla medesima L. 246/2005). Con i predetti decreti legislativi (emanati previo parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) si provvede altresì “alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto”;
- l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, entro i due anni successivi alla data di loro entrata in vigore.

La prima fase della ricognizione della normativa statale di rango legislativo vigente è stata portata a termine. Il 14 dicembre 2007 il Presidente del Consiglio ha inviato alle Camere la relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente prevista dall'art. 14, co. 12, della L. 246/2005 (Doc. XXVII, n. 7, annunciato in Assemblea il 18 dicembre 2007). La puntuale elencazione dei 21.000<sup>19</sup> atti vigenti (non espressamente abrogati) risultanti al termine della ricognizione è contenuta in due specifici allegati alla relazione.

Sulla base della ricognizione effettuata per dare attuazione alla delega di cui all'articolo 14 della legge 246/2005, l'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>20</sup>, ha disposto l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge.

Benché l'art. 14, co. 12, della L. 246/2005 avesse inserito nel meccanismo “taglia-leggi” (a supporto della fase ricognitiva del medesimo) il programma di informatizzazione della legislazione vigente di cui all'art. 107 della legge finanziaria 2001, tale programma è risultato “di particolare complessità tecnica, passando per il trattamento elettronico di tutti i testi normativi vigenti e del dato storico complessivo. Pertanto dovrà essere realizzato autonomamente e non potrà – per evidenti ragioni – assumere valore condizionante rispetto all'attuazione dell'azione di sfolto e riordino della legislazione vigente di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, pur potendo essere proficuamente utilizzato per le parti che saranno rese effettivamente disponibili” (così la citata relazione del 18 dicembre 2007).

Se il progetto *ex art.* 107 non è stato fin qui strumentale all'attività di sfolto e riordino, quest'ultima potrà risultare invece senz'altro strumentale alla costruzione della banca dati, in quanto recante una delimitazione ed una individuazione della normativa vigente.

**L'articolo 2, comma 584, della legge finanziaria 2008** (abrogato dall'art. in esame)

Contestualmente alla presentazione, da parte del Governo, della relazione sul “taglia-leggi”, le Camere hanno approvato la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007<sup>21</sup>), la quale, all'art. 2, co. 584, recava alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente.

Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, il co. 584:

- stabiliva che i fondi relativi ai precedenti esercizi finanziari, che, non essendo stati impegnati, hanno costituito avanzo di bilancio confluendo, sulla base delle specifiche regole di contabilità della Presidenza del Consiglio, nel fondo di riserva

previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002<sup>22</sup>, per essere riutilizzati per altre finalità, rimanessero destinati, in via prioritaria, al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e, in via residuale, alle restanti attività previste<sup>23</sup>;

- attribuiva ulteriori finalità al programma, e più specificamente:
  - il coordinamento dei programmi di informatizzazione e classificazione della normativa regionale;
  - l'adeguamento agli *standard* dell'Unione europea per quanto riguarda le classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche;
  - l'adozione di linee guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi nell'ottica del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*;
- affidava a un responsabile, da nominare d'intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il coordinamento dell'attuazione presso le amministrazioni pubbliche dei programmi di informatizzazione della legislazione vigente; il responsabile assicura anche il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'art. 14 della L. 246/2005 (relative alla ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti in relazione alla delega c.d. "taglia-leggi", vedi *supra*), e con le attività delle amministrazioni statali centrali inerenti alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi;
- prevedeva la partecipazione all'attuazione dei programmi di rappresentanti del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, di rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e l'obbligo del coordinatore di riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi.

**Articolo 2**  
*(Abrogazioni espresse)*

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.

1. A decorrere dal **16 dicembre 2009** sono **o restano** abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, **salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

**1-bis.** Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa può chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.

**1-ter.** Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**Ministeri.**

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1. **L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.**

**2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri».**

L'**articolo 2**, al **comma 1**, dispone – **o conferma** - l'abrogazione delle disposizioni i cui estremi sono elencati nell'Allegato 1. Si tratta di circa 29.000 atti normativi di rango primario (leggi, regi decreti-legge, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato) emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Il testo vigente del d.l. dispone che le disposizioni *de quibus* “sono abrogate”; **il testo in esame, come modificato dalla Camera**, prevede invece che le disposizioni sono “o

restano” abrogate, probabilmente per tener conto delle abrogazioni implicite eventualmente già intervenute.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, finalità della norma è quella di contribuire alla certezza del diritto ed al contempo agevolare la realizzazione del progetto di informatizzazione e classificazione della normativa vigente, del quale s’è detto con riguardo all’articolo 1, espungendo dall’ordinamento le norme primarie risalenti al precedente ordinamento costituzionale che siano “ormai ritenute estranee ai principi dell’ordinamento giuridico attuale”.

La soluzione scelta – prosegue la relazione illustrativa – consente di non dover procedere alla marcatura e all’inserimento di tali atti nella banca dati della legislazione vigente, “con cospicui risparmi di spesa, considerando che l’inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro”.

La medesima relazione dà sinteticamente conto del metodo seguito nell’individuazione degli atti sottoposti ad abrogazione.

I provvedimenti primari emanati nel periodo suindicato (oltre 31.000) sono stati individuati ricorrendo alla banca dati storica del Centro elaborazione dati (CED) della Corte di cassazione. Sono stati quindi espunti dall’elenco gli atti ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini del già menzionato meccanismo “taglia-leggi” di cui all’art. 14 della L. 246/2005. “Sono così residuati”, conclude la relazione, “circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente”.

*La relazione illustrativa del ddl originario non fornisce specifiche indicazioni sul contenuto dei provvedimenti abrogati, che l’Allegato 1 elenca in ordine cronologico, con indicazione della data, del numero e del titolo talora non integrale, senza operare raggruppamenti per materia o in base ad ulteriori criteri, né il disegno di legge di conversione risulta accompagnato dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)<sup>24</sup>, che potrebbero risultare d’ausilio ai fini della valutazione in sede parlamentare degli eventuali effetti della disposizione abrogativa con riguardo a singoli atti inclusi nell’elenco.*

L’allegato al disegno di legge di conversione destinato, ex art. 17, co. 30, L. 127/1997<sup>25</sup>, a riportare il testo integrale delle norme espressamente modificate o

---

<sup>24</sup> La relazione illustrativa, difformemente a quanto disposto dall’art. 9, co. 3, del regolamento di cui al D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, non “contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall’obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative”, né “indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative”. Il successivo co. 4 dispone che, anche nei casi di esclusione o esenzione dall’AIR previsti dagli artt. 8 e 9, co. 1, si procede comunque alla effettuazione dell’AIR ove richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

<sup>25</sup> L’art. 17, co. 30, della L. 15 maggio 1997, n. 127, recita: “I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate”.

abrogate dal decreto-legge, non include – presumibilmente, per ragioni d’ordine pratico – gli atti normativi oggetto di abrogazione ai sensi dell’art. 2.

L’abrogazione ha efficacia a decorrere **dal 16 dicembre 2009** (la decorrenza dell’effetto abrogativo è invece dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, **secondo il testo originario del d.l.**).

Il comma in esame, **a seguito di una modifica in tal senso apportata dall’altro ramo**, fa espressamente salva la procedura delineata dal primo provvedimento taglia-leggi, ai commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il comma 14 tratta dell’attività d’individuazione dei provvedimenti da sottrarre all’effetto abrogativo; il comma 15 prevede una conseguente attività di riassetto normativo (v., più diffusamente, il box in calce alla scheda relativa all’art. 1).

*La previsione relativa alla decorrenza andrebbe valutata alla luce del requisito dell’immediata applicabilità delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all’art. 15, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

**Durante l’esame della Camera, va sottolineato, il novero degli atti ‘abrogandi’ è stato sostanzialmente modificato<sup>26</sup>**: sia con l’espunzione di diversi atti dall’Allegato 1 (atti che quindi sono ‘salvati’); sia con l’introduzione di nuove voci (ossia nuovi atti soggetti a abrogazione).

**Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera**, si ricollega al procedimento taglia-leggi previsto dalla già citata legge 246/2005 (v. il *box* in calce alla scheda relativa all’art.1), introducendo un adempimento propedeutico all’attività di individuazione delle disposizioni legislative ‘ante 1970’ da sottrarre all’effetto abrogativo automatico. Il ministro per la semplificazione normativa, sentito il ministro dell’economia e delle finanze, è chiamato a verificare la natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti statali, anche attraverso il diretto interpellato dei soggetti finanziati. Delle risultanze di tale attività di verifica si dovrà ‘tenere conto’ ai fini dell’individuazione delle disposizioni ‘da salvare’.

**Il comma 1-ter, introdotto anch’esso dalla Camera**, attribuisce un compito ulteriore al ministro per la semplificazione normativa: trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno 2009, una relazione motivata sull’impatto ordinamentale delle abrogazioni prefigurate dal comma 1 (che, come detto, avranno efficacia dal 16 dicembre successivo), con riguardo ai settori di competenza dei singoli dicasteri.

La previsione sembra volta a creare, prima che si verifichi l’effetto abrogativo, un margine per eventuali interventi correttivi.

---

<sup>26</sup> Da un emendamento governativo che ha recepito, nella sostanza, il lavoro istruttorio svolto dalla competente Commissione, nonché i pareri resi dalle Commissioni consultate.

Il successivo **comma 2** demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dal comma 1.

*Il comma non precisa la natura giuridica di tale atto; sembra tuttavia presumibile che esso debba essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, per poter procedere all'abrogazione di atti ad esso equiordinati, quali i regolamenti governativi.*

**Un periodo aggiuntivo inserito dalla Camera** precisa che l'atto ricognitivo in questione deve essere adottato entro il 16 dicembre 2009 e trasmesso alle Camere, unitamente a una relazione illustrativa dei criteri che hanno ispirato la ricognizione e dei risultati che sono stati conseguiti.

Il **comma 2-bis, aggiunto dalla Camera**, introduce una precisazione identica – quanto alla previsione del termine e dell'attività referente - relativamente all'attività ricognitiva prevista dall'articolo 24, comma 1-*bis* del d.l. 112/2008<sup>27</sup>.

Quest'ultimo - si ricorda - stabilisce che il Governo deve individuare, sempre con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A del medesimo d.l. 112/2008 (atti quindi destinati a essere abrogati).

---

<sup>27</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



### Articolo 3

*(Modifiche all'Allegato A **annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

1. Sono soppresse dall'Allegato A **annesso al** decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

**1-bis. Con dcorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì soppresse:**

**a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n.965;**

**b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n.577;**

**c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n.1798;**

**d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n.188;**

**e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;**

**f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n.96;**

**g) la voce n. 974, relativa al decreto**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

legislativo 5 maggio 1948, n.1242;

*h)* la voce n. 1076, relativa alla legge  
23 maggio 1950, n. 253;

*i)* la voce n. 1123, relativa alla legge 14  
febbraio 1951, n. 144;

*l)* la voce n. 1179, relativa alla legge 11  
gennaio 1952, n. 33;

*m)* la voce n. 1406, relativa al decreto  
del Presidente della Repubblica 22  
dicembre 1954, n. 1510;

*n)* la voce n. 1832, relativa alla legge  
28 luglio 1961, n. 830;

*o)* la voce n. 2021, relativa al decreto  
del Presidente della Repubblica 23  
maggio 1964, n.655;

*p)* la voce n. 2878, relativa alla legge  
29 aprile 1976, n. 178;

*q)* la voce n. 2904, relativa alla legge  
18 dicembre 1976, n. 859.

L'**articolo 3, al comma 1**, espunge i 60 atti normativi di rango primario elencati nell'Allegato 2 dall'elenco dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 112/2008, devono intendersi abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008 (*data, si noti, coincidente con quella di entrata in vigore del d.l. in esame*).

Il comma in esame e la rubrica dell'articolo sono stati **oggetto di modifiche formali** durante l'esame dell'altro ramo.

Il menzionato art. 24 ha disposto, al co. 1, l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario (riportati nell'allegato A al decreto-legge), a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (termine venuto a scadenza il 22 dicembre scorso).

La norma fa salva l'applicazione dei co. 14 e 15 dell'art. 14 della L. 246/2005: si tratta del più volte ricordato meccanismo "taglia-leggi", che delega il Governo all'individuazione della normativa vigente adottata precedentemente al 1970, disponendo l'automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti. Per dare attuazione alla delega è stata compiuta una ricognizione a tappeto delle norme vigenti, che ha costituito la base per la disposizione abrogativa di cui all'art. 24 (cfr. la relazione illustrativa del relativo d.d.l. di conversione).

Il co. 1-*bis* autorizza il Governo a individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'allegato A.

Come precisa la relazione illustrativa, la norma sottrae all'effetto abrogativo gli atti normativi, contenuti nell'allegato A, "per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore".

Si tratta – sostiene la relazione – di una correzione la cui portata (inferiore al 2 per cento) conferma l'efficacia dell'intervento abrogativo.

**Il comma 1-*bis* – introdotto dalla Camera** – sopprime una serie di altre voci dall'elenco degli atti abrogandi previsto dal d.l. 112/2008, sottraendo all'abrogazione 15 ulteriori provvedimenti.

La decorrenza della soppressione è fissata al 22 dicembre 2008: data di entrata in vigore del d.l. in esame nonché termine iniziale di operatività dell'abrogazione disposta dal d.l. 112/2008.

*Pertanto la norma illustrata, aggiunta in sede di conversione, retroagisce al giorno di entrata in vigore del d.l. in esame, provocando la sostanziale reviviscenza delle disposizioni de quibus.*

Si ricorda che l'articolo 15 della legge 400/1988 stabilisce che le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.



**Articolo 4**  
*(Entrata in vigore)*

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

\_\_\_\_\_

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (22 dicembre 2008).

*Si osserva che la disposizione (comune peraltro a numerosi decreti-legge, mentre altri fanno riferimento al giorno successivo a quello di pubblicazione) conferisce effetto sostanzialmente retroattivo al decreto-legge, che produce effetti anche per una giornata (quella della pubblicazione) in cui - ha segnalato una autorevole dottrina - non c'è materiale diffusione della Gazzetta Ufficiale e, quindi, conoscibilità del testo.*





## Ultimi dossier del Servizio Studi

85	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte II: dati Istat
86	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1280 "Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"
87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1306 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"
88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1333 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008"
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1334 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".